

INFORMATIVA

dlgs 27 dicembre 2023, n.209

Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale

SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI



INDICE

Art.1	Residenza delle persone fisiche
Art.2	Residenza delle società
Art.3	Società estere controllate (CFC)
Art.4	Aiuti di Stato
Art.5	Nuovo regime a favore dei lavoratori impatriati
Art.6	Trasferimento in Italia di attività economiche
Artt. da 8 a 60	Recepimento della direttiva 2022/2523/UE sull'imposizione minima globale
Art.61	Compliance in materia di disallineamenti da ibridi

**RIFERIMENTO NORMATIVO
ARGOMENTO**

DESCRIZIONE

Art.1

Residenza delle persone fisiche

Si prevede l'attribuzione della residenza fiscale italiana alle persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta:

- hanno in Italia la residenza ai sensi del codice civile;
- hanno in Italia il domicilio (luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari);
- sono presenti in Italia;
- sono iscritte alle anagrafi della popolazione residente (presunzione relativa).

Viene attribuito, pertanto, maggiore rilievo ai legami personali e familiari rispetto al dato degli interessi economici. Al contempo, la mera presenza sul territorio italiano sarà sufficiente per assegnare la potestà impositiva all'Italia.

Le disposizioni trovano applicazione dal 1° gennaio 2024.

Art.2

Residenza delle società

Viene prevista l'attribuzione della residenza italiana alle società di persone e di capitali che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno in Italia:

- la sede legale;
- la sede di direzione effettiva; o
- la gestione ordinaria in via principale.

Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.

Art.3

Società estere controllate (CFC)

Viene richiesto che le controllate non residenti siano assoggettate a tassazione effettiva non inferiore al 15 per cento.

Tale semplificazione, tuttavia, presuppone che il bilancio della partecipata sia oggetto di revisione e certificazione e che gli esiti di tale attività siano utilizzati dal revisore del soggetto controllante italiano ai fini del giudizio sul proprio bilancio annuale o consolidato.

Pertanto, ove, la condizione della revisione non risulti soddisfatta oppure la tassazione effettiva risulti inferiore al 15 per cento,

torna a trovare applicazione la condizione, attualmente vigente, della tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero state soggette le controllate estere qualora residenti in Italia (cd. *effective tax rate* - "ETR").

Si prevede, inoltre, che nel calcolo della tassazione effettiva previsto dalla lett.a) del comma 4 dell'art.167 del TUIR, si debba tenere in considerazione anche l'imposta minima nazionale equivalente assoluta in applicazione della disciplina della tassazione minima globale.

Viene introdotto, infine, un meccanismo opzionale di imposizione sostitutiva, pari al 15 per cento, e per il quale è necessaria la certificazione del bilancio della partecipata, da calcolarsi sull'utile di bilancio di quest'ultima senza tenere in considerazione le imposte, le svalutazioni degli attivi e gli accantonamenti per rischi.

Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.

Art.4

Aiuti di Stato

Vengono individuate le condizioni nel rispetto delle quali è possibile introdurre incentivi fiscali aventi natura di aiuti di Stato.

Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023 e riguardano, espressamente, anche gli incentivi fiscali previsti alla data di entrata in vigore del decreto.

Art.5

Nuovo regime a favore dei lavoratori impatriati

Viene introdotto un limite annuo di reddito assoggettato a tassazione agevolata del 50 per cento - ridotta, in determinati casi, al 40 per cento - pari a 600.000 euro.

È necessario che la residenza in Italia venga mantenuta per almeno quattro anni.

Vengono modificate le condizioni di accesso al regime, con particolare riferimento ai trasferimenti di lavoratori infragruppo.

Le disposizioni trovano applicazione con riferimento ai trasferimenti di residenza effettuati dal periodo d'imposta 2024.

Si prevede un regime transitorio per coloro che trasferiscono la residenza fiscale entro il 31 dicembre 2023 e per i rapporti di lavoro sportivo instaurati entro la medesima data.

Art.6

Trasferimento in Italia di attività economiche

Viene introdotto un regime agevolato del tutto nuovo per le attività economiche trasferite in Italia (cd. *reshoring*), il quale prevede la detassazione del 50 per cento dei redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa e di arti e professioni in forma associata svolte in un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e "impatriate" in Italia.

La detassazione concerne il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, ed è applicabile nel periodo d'imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi d'imposta successivi.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Artt. Da 8 a 60

Recepimento della direttiva 2022/2523/UE sull'imposizione minima globale

Per garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, ai sensi delle regole OCSE e conformemente alle disposizioni della direttiva 2022/2523 sull'imposizione fiscale minima delle imprese multinazionali, il decreto istituisce un'imposizione integrativa prelevata attraverso:

- l'imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo;
- l'imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l'imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;
- l'imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.

Le disposizioni si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023, con esclusione delle disposizioni riguardanti l'imposta minima suppletiva, che si applicano a partire dal 31 dicembre 2024.

Art.61

Compliance in materia di disallineamenti da ibridi

Si prevede la disapplicazione delle sanzioni per dichiarazioni infedele di cui all'art.1, comma 2, dlgs 18 dicembre 1997, n.471 in caso di violazioni relative alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi.

La disapplicazione delle sanzioni si applica laddove il contribuente predisponga documentazione idonea avente data certa e comunichi preventivamente all'Amministrazione fiscale il possesso della medesima.

La documentazione, il cui contenuto è demandato ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, deve essere consegnata dal contribuente nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria.

Viene altresì prevista una specifica disciplina transitoria di salvaguardia per le violazioni commesse in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.



Insieme per costruire
valore e significati

RPLT. Dove **RP** è RP Legal & Tax Associazione Professionale, studio fondato nel 1949 e presente in Italia con sei sedi.
Ed **LT** è Legalitax Studio Legale e Tributario, nato nel 2013 e attivo a Roma e Milano.

Abbiamo assistito e consigliato – da realtà **full service** nel settore legale e fiscale – decine di imprese, aziende, gruppi, fondi di investimento, intermediari finanziari, enti e amministrazioni, in Italia e all'estero.

La nostra **partnership** dà voce all'intenzione di unire le nostre competenze ed **expertise** strategiche per offrire un'assistenza professionale ancor più competitiva, specializzata e di valore, mantenendo – nella nostra idea di posizionamento – quella matrice di **indipendenza** che ci accomuna.

Disclaimer

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Via Venti Settembre, 98/G
00187 Roma – Italy
+39 06 80913201

Legalitax Studio Legale e Tributario P.I. e C.F. 12146951004
I nomi dei soci sono disponibili presso le sedi.

